

Alla Stazione dei Carabinieri  
di \_\_\_\_\_

ALLA C.A. DELL'ILL.MO  
SIG. PROCURATORE  
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI CAGLIARI

Denuncia / Querela

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e res.te in \_\_\_\_\_,

espone quanto segue:

la Regione Sardegna è stata costituita in Regione autonoma a Statuto speciale in virtù della Legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3 per le particolari condizioni storiche, geografiche, sociali, politiche ed economiche che caratterizzano la realtà sarda e la penalizzano gravemente rispetto alle rimanenti regioni italiane.

La difficile realtà isolana risulta essere fortemente accentuata dallo stato di profonda crisi che colpisce l' Europa e l'Italia e che si riverbera, amplificata, nello stesso contesto sociale isolano.

Appare improcrastinabile dovere, oltre che diritto, di tutti gli organi preposti, dare attuazione alle disposizioni di legge esistenti, adottando i provvedimenti necessari per tentare di contrastare la crisi economica, ed i gravi disagi che patiscono i cittadini sardi.

Tra questi si colloca, in primo piano, la realizzazione di una zona franca a fiscalità agevolata, che servirebbe a rilanciare la Sardegna e la sua economia.

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, è stato previsto all'art. 1:

*"1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive*

*modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.*”

2. *La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività, viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

3. *In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.”*

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2001 sono state emanate ulteriori disposizioni per l'operatività della zona franca di Cagliari.

È stato decretato che la zona franca di Cagliari è delimitata secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1 del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75, così come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma 8 agosto 1995, sottoscritto con il ministero dei trasporti e della navigazione e che, nella predetta area perimetrata e zone funzionalmente collegate o collegabili, è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, in regime fiscale agevolato o esente.

Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari è stato individuato e creato nella società consortile per azioni < Zona Franca di Cagliari > con sede in Cagliari viale Diaz n. 86 che usa il marchio d'impresa “Cagliari Free Zone”

È stabilito che tale soggetto assuma, **sotto la propria responsabilità**, i compiti di costituzione, gestione, organizzazione e controllo della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.

Il gestore si è impegnato a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.

Tale attività di delimitazione si estrinseca nella costruzione della recinzione della zona, nella delimitazione dei varchi di ingresso e uscita, nel

mantenimento della recinzione, nell'esecuzione di tutte le opere che venissero richieste dall'autorità doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, per la fornitura dei locali necessari per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza.

L'autorità doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro e nei varchi ed il soggetto gestore, Soc. Cons. per az. < Zona Franca di Cagliari >, deve fornire tutti i supporti tecnici informatici ed operativi necessari per eseguire le citate attività di controllo .

Il decreto prevede inoltre che il gestore provveda a predisporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2001), un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.

Il piano operativo deve essere poi trasmesso all'autorità doganale di Cagliari e all'assessore competente in materia di industria, per la definitiva approvazione da parte della giunta regionale.

Il soggetto gestore deve, inoltre, predisporre apposite pubblicazioni informative per agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca.

Lo stesso soggetto deve svolgere attività promozionale volta ad attrarre gli investimenti pubblici e privati.

Le richieste dei soggetti economici, volte ad operare all'interno della zona franca, sono presentate al soggetto gestore ed all'Agenzia delle Dogane, da qualsiasi cittadino interessato, come prevede l'art. 800 del regolamento della Commissione Europea n.2454/93, nonché i successivi articoli 803 e 804 del medesimo regolamento comunitario.

Il destinatario della richiesta provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilità dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilità dell'iniziativa col programma di cui all'art. 2 del predetto decreto succitato.

La Società di gestione della zona franca “Cagliari Free Zone s.c.p.a.” veniva costituita in data 20 marzo 2000 fra l’Autorità portuale di Cagliari ed il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Cagliari, soci al 50% .

Da tale data è in carica un Consiglio di Amministrazione della Soc. Free Zone. Verosimilmente, si ritiene che da 12 anni non risulta sia stata data esecuzione ai compiti indicati dalle norme sopracitate dal soggetto gestore, né dalla Giunta regionale, né soprattutto, dall’assessore regionale all’Industria competente.

Considerato che nel giugno del 2013 entrerà in vigore il nuovo codice doganale europeo che vieta la creazione di nuove zone franche non intercluse, facendo salve quelle già operative a tale data, la mancata attuazione delle disposizioni di legge già esistenti e sopracitate, oltre a generare enorme danno erariale per i fondi pubblici utilizzati o inutilizzati e di cui si chiede rendiconto, procura un danno gravissimo all’economia sarda e a tutti i singoli soggetti residenti nel territorio della regione, come lo stesso esponente.

Considerato che l’Associazione Artigiani e Commercianti e l’Associazione Giuristi indipendenti ed alcuni privati cittadini e imprese, hanno inviato una diffida, ai sensi della legge 198/2009, in data 30 luglio 2012, alla Regione Autonoma della Sardegna., all’Autorità Portuale, al Comune di Cagliari, richiedendo la tempestiva applicazione delle norme di legge, con conseguente assunzione dei relativi provvedimenti, e che tale diffida è rimasta senza esito.

Considerato che ai sensi del DPCM del 7 giugno 2001 succitato la responsabilità sull’attuazione della normativa compete alla Giunta Regionale, all’Assessorato all’Industria, al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile Cagliari Free Zone ed al suo Presidente e/o amministratore pro tempore;

Valutato che sussistono tutti i presupposti perchè possa considerarsi integrato il delitto di cui all’art. 328 c.p., ovvero una richiesta scritta da parte del privato (messa in mora), il decorso del termine di 30 giorni previsto per l’adozione dell’atto dovuto e l’assenza di qualunque giustificazione in tal senso.

Precisato che erano previsti precisi obblighi temporali (60 giorni) per l'avvio del procedimento per l'instaurazione della zona franca, come stabilito nella normativa di attuazione sopraindicata e questi, non solo sono attinenti ai compiti dell'Amministrazione, ma, specificamente, della Società costituita per l'attuazione della zona franca e costituiscono l'unica ragione per la sua avvenuta costituzione.

Visto che manca qualsivoglia risposta da parte della Pubblica Amministrazione, la quale giustifichi il ritardo nell'adozione del provvedimento di attuazione ed esponga perché non sia stata posta in essere l'attività amministrativa di controllo, spettante per legge alla Giunta regionale e, specificamente, all'Assessore all'industria della stessa, come previsto dall'art. 2 comma 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2001 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.176 del 31 luglio 2001.

Tutto ciò premesso, si rileva che il delitto di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod.pen., integra un delitto plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto.

Inoltre, si rileva l'avvenuta creazione di un soggetto gestore della zona franca di Cagliari, individuato nella soc.cons. per az. "Zona franca di Cagliari", con il marchio d'impresa "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, viale Diaz n. 86, rimasto inspiegabilmente inattivo al compito normativo di assumere, sotto la propria responsabilità, compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari in virtù del suddetto articolo 2 del DPCM del 7 giugno 2001;

valutato che questo ente consortile succitato non ha colpevolmente posto in essere alcuno degli adempimenti per cui è stato creato, né ha attuato la stessa zona franca, né è stato controllato dalla Giunta regionale o dall'Assessorato all'Industria competenti;

Considerato che tale ente continua invece a determinare dispendio di evidenti risorse pubbliche senza essere liquidato;

Ravvisato l'indebito uso continuato di beni pubblici sia nell'avvenuta creazione di un ente assolutamente inattivo rispetto ai compiti normativamente prescritti che nella sua persistente sopravvivenza e l'esistenza di una carenza di assunzioni di responsabilità in violazione delle leggi sopraindicate,

per queste ragioni

il sottoscritto \_\_\_\_\_, come sopra generalizzato, nella sua qualità di persona offesa, anche quale operatore economico danneggiato dalla mancata attuazione delle prescrizioni normative che avrebbero permesso una fiscalità agevolata ai residenti, sporge formale denuncia querela contro i responsabili che verranno individuati:

- delle predette omissioni nell'attuazione della zona franca dal 15.08.2001;
- dell'omissione dei controlli legislativamente previsti per l'attuazione della zona franca, da parte degli organi istituzionali regionali, che continua tutt'ora, dato che non risulta ancora adempiuta la normativa in vigore e che la Società Cagliari Free Zone continua a non operare, diversamente da quanto previsto dalla legge;
- della utilizzazione, eventualmente indebita, dei fondi pubblici stanziati per l'attuazione della legge rimasta inapplicata.

E di tutti gli altri comportamenti e atti indebiti e/o abusi che potrà meglio accertare l'Ill.mo sig. Procuratore, sia per il delitto di omissione d'atti d'ufficio che per ogni altro reato, valutando anche se vi sia stato l'uso eventualmente indebito dei relativi fondi pubblici, stanziati per la realizzazione della zona franca, nonché per la creazione ed il funzionamento della suddetta società.

In ogni caso, si chiede che si proceda per tutti quei fatti di rilevanza penale che la S.V. vorrà ravvisare nella precedente esposizione.

Dichiara di opporsi alla definizione del presente procedimento con richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Chiede di essere avvisato in caso di richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari.

Chiede di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.

Nomina quale proprio difensore di fiducia l'avv.to Francesco Scifo, del foro di

Cagliari, con studio in Cagliari via La Vega 5, presso il cui studio dichiara di eleggere domicilio, e si riserva la costituzione di parte civile nell'istaurando procedimento penale .

Cagliari \_\_\_\_\_

In fede